



FONDAZIONE GIOVAN PIETRO GRIMALDI

MODICA

Norme operative per l'utilizzo delle sale di Palazzo Grimaldi e della Sala del Granaio

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente documento la Fondazione definisce i criteri di utilizzo per la concessione in uso a terzi delle proprie strutture.
2. L'utilizzo degli immobili da parte di terzi non deve pregiudicare l'attività della Fondazione e dei suoi organi monocratici e collegiali né la ricerca e la didattica svolta dal Dipartimento delle Scienze Agronomiche, Agrochimiche e delle Produzioni animali (DACPA) della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania.
3. L'utilizzo delle strutture è concesso su richiesta degli interessati con autorizzazione del Presidente della Fondazione, di seguito indicato come Presidente.

Articolo 2

Strutture disponibili

1. Si individuano come strutture disponibili all'utilizzo da parte di terzi i seguenti locali:
 - a) Sala del Granaio, ubicata al civico 101 di Via Grimaldi;
 - b) Palazzo Grimaldi, sito al civico 106 di Corso Umberto I.
2. Per quanto concerne l'uso della "Sala della Pinacoteca" si stabilisce che tale locale è prioritariamente destinato all'attività istituzionale della Fondazione.

Articolo 3

Soggetti ammessi all'utilizzo delle strutture

1. L'utilizzo delle strutture è consentito per lo svolgimento di attività e manifestazioni di carattere culturale, sociale, artistico e scientifico.
2. È consentito, altresì, di accogliere le richieste di enti pubblici per lo svolgimento di concorsi ed esami indetti dagli stessi.
3. Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione per l'uso dei locali è quello di privilegiare e salvaguardare le iniziative promosse dalla Fondazione e, in subordine, da Enti Pubblici.
4. Le iniziative promosse dalla Fondazione e realizzate in collaborazione o attraverso l'incarico ad altri soggetti determinano a favore di questi ultimi l'esonero dal pagamento delle quote.

Articolo 4

Presentazione della richiesta

1. Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei locali gli interessati presentano formale richiesta compilando in tutte le sue parti il modulo all'uopo predisposto corredato di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente ed i recapiti telefonici, fax, email.
2. Ai fini della validità e della ammissibilità della richiesta è necessario indicare sulla medesima il nominativo della persona responsabile del buon utilizzo dei locali e di questi allegare copia di un documento di identità ed i recapiti telefonici, fax, email.
3. La firma del modulo "Richiesta di utilizzo dei locali della Fondazione" impegna il soggetto richiedente ad osservare le disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza dei locali della Fondazione.

4. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività la domanda deve essere presentata alla Fondazione almeno dieci (10) giorni prima della data dell'eventuale utilizzo ed essere corredata di ogni documento utile ad informare in merito alla manifestazione da svolgere.
5. La Fondazione si riserva la facoltà di ricevere e promuovere istanze di utilizzo dei locali al di fuori della tempistica sopra indicata, fatta salva la potestà insindacabile della medesima di concederne l'uso in relazione agli impegni assunti, alle disponibilità esistenti, ai tempi tecnici necessari per pubblicizzare e promuovere le iniziative proposte.
6. È, altresì, facoltà della Fondazione chiedere ulteriori informazioni, anche documentabili, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso i propri locali.

Articolo 5 Concessione

1. Il Presidente, previo esame dell'istanza presentata e contestuale verifica dell'esistenza dei presupposti di ammissibilità, concede l'utilizzo dei locali richiesti con autorizzazione scritta da adottare con propria determinazione.
2. L'orario di utilizzo dei locali sarà specificato di volta in volta in considerazione della tipologia dell'iniziativa promossa e secondo l'insindacabile giudizio del Presidente.
3. La Fondazione si impegna a rispondere alla richiesta di utilizzo dei locali entro cinque (5) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 6 Responsabilità per l'utilizzo delle strutture

1. Il richiedente, con la firma del modulo di richiesta, si impegna ad utilizzare i locali secondo le vigenti norme di legge ed a risarcire eventuali danni arrecati alle strutture e dotazioni in conseguenza all'utilizzo.
2. La Fondazione resta esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine alle attività svolte nei propri locali da soggetti terzi ancorché autorizzati.
3. I locali devono essere riconsegnati nel medesimo stato nel quale sono stati messi a disposizione.
4. I locali messi a disposizione dalla Fondazione potranno essere utilizzati esclusivamente per i fini indicati nella richiesta.
5. Nel caso di utilizzo per usi diversi da quelli prospettati la Fondazione si riserva il diritto di sospendere immediatamente e senza avviso la manifestazione.

Articolo 7 Quote per l'uso dei locali

1. Il Presidente, all'atto di assegnazione dei locali, determina l'ammontare della quota di utilizzo tenuto conto degli spazi concessi, delle attrezzature, del personale messo a disposizione, dei servizi aggiuntivi offerti, della durata e frequenza dell'uso.
2. Per il pagamento della quota la Fondazione rilascerà ricevuta.
3. Il versamento deve essere effettuato prima dell'utilizzo dei locali, secondo le modalità e procedure in vigore al momento della richiesta.
4. L'ammontare della quota sono stabiliti ed aggiornati dal Presidente.
5. La quota di utilizzo è riferita al mero rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione della scala e delle sale concesse oltre che per l'utilizzo di eventuali attrezzature elettriche, siano esse della Fondazione o della concessionaria, per la pulizia dei locali, per la copertura assicurativa, etc..
6. La concessione delle strutture è, in ogni caso, subordinata al pagamento anticipato della quota e da quant'altro appaia di volta in volta necessario od anche opportuno con concreto riferimento al soggetto concessionario ed alle finalità specifiche della concessione.

Articolo 8 Deposito cauzionale

1. Il Presidente si riserva il diritto di chiedere il versamento di una cauzione del tutto infruttifera che sarà restituita al termine dell'utilizzo previa verifica del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. L'ammontare della cauzione è commisurato alla durata della concessione e degli spazi concessi.
3. Il deposito cauzionale garantisce la Fondazione da ogni violazione del presente regolamento da parte del concessionario.
4. Se si accertano danni ai locali od alle attrezzature ovvero ai materiali messi a disposizione od anche il mancato rispetto dei termini di utilizzo (giorni, fasce orarie, etc.) la Fondazione si riserva il diritto di trattenere l'importo versato dal richiedente a titolo di cauzione fatta salva la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento di eventuali danni sia materiali sia d'immagine.
5. Il mancato rilascio dei locali concessi, liberi e sgombri da persone e cose, nei termini pattuiti e/o la riconsegna delle chiavi costituisce valido motivo per l'incameramento della cauzione per la rifusione delle spese occorrenti per l'eventuale sostituzione delle serrature.

Articolo 9 Recesso

1. Se il richiedente non ha più interesse all'uso delle strutture richieste ne dà comunicazione almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la manifestazione.
2. Se la comunicazione non avviene entro il suddetto termine la Fondazione incamera il deposito cauzionale e restituisce la quota versata.

Articolo 10 Divieto di subcessione

1. Il richiedente non può cedere ad altri i locali concessi dalla Fondazione.
2. Nel caso di accertata infrazione la Fondazione si riserva di procedere come previsto al successivo articolo 12 ed all'incameramento del deposito cauzionale.

Articolo 11 Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari

1. In relazione alle manifestazioni promosse è fatto obbligo ai concessionari di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge e la Fondazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità.
2. I concessionari sono responsabili di tutto quanto è contenuto nei locali concessi e, pertanto, sono responsabili dei danni da loro o da terzi causati alla struttura e/o alle attrezzature durante il periodo di utilizzo dei locali medesimi.
3. I concessionari sono, inoltre, responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo.
4. I concessionari hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nelle medesime condizioni di quando ne sono entrati in possesso.
5. I concessionari dei locali non possono avere l'utilizzo esclusivo di uno o più spazi e non possono fissare il loro recapito presso le sedi della Fondazione.
6. È fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e gli stessi dovranno essere rimossi al termine di ogni manifestazione.
7. Resta a carico del concessionario l'obbligo di rimuovere dai locali concessi ogni tipo di oggetto, materiale, attrezzatura introdotti ed ivi utilizzati.
8. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) non possono essere utilizzati chiodi o simili sulle pareti;
 - b) non possono essere affissi manifesti o affini con nastro adesivo, colla o simili;
 - c) non possono essere spostati e/o utilizzati arredi, attrezzature e materiali della Fondazione se non è preventivamente autorizzato l'utilizzo;

- d) non si può disporre del personale della Fondazione se non preventivamente autorizzato;
- e) non è ammesso anticipare o posticipare o, comunque, modificare il periodo e/o la fascia oraria di concessione senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 12 Autotutela

1. La Fondazione, a sua legittima tutela, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la concessione d'uso dei locali assegnati nel caso di violazioni accertate delle norme previste nel presente regolamento.
2. Nel caso di danni arrecati agli immobili e/o ai beni mobili e/o agli impianti e/o alle attrezzature sarà contestato al concessionario l'importo da corrispondere a risarcimento del danno.
3. La Fondazione si riserva, comunque, di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.

Articolo 13 Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento della Fondazione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche e scientifiche.
2. Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro.
3. Con la concessione del patrocinio gli immobili possono essere concessi con esenzione del pagamento della quota e/o del deposito cauzionale.
4. Il Presidente può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine della Fondazione.
5. La domanda di patrocinio può contenere un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico quali contributi, sovvenzioni o altre forme collaborative.
6. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica erogazione del sostegno economico che è oggetto di separata valutazione.
7. Con il mero patrocinio la Fondazione concede i locali a titolo gratuito senza alcun onere per il concessionario ferma restando l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute negli articoli che precedono.
8. Tutto il materiale (manifesti, inviti, locandine, brochure, opuscoli, comunicati, etc.) relativo alle iniziative di cui al presente articolo deve recare l'indicazione "*con il patrocinio della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica*" ed il logo della Fondazione.
9. Nel caso sia concesso un contributo finanziario il materiale di cui al precedente comma 8 deve recare l'indicazione "*con il patrocinio ed il sostegno della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica*" ed il logo della Fondazione.
10. La mancata indicazione dei precedenti commi comporterà la decadenza dai benefici concessi.

